



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA N. 163 del 11-06-2026

Oggetto:

Ordinanza per la prevenzione dei fattori di rischio di caduta alberi /rami e/o di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari-Taranto.

Il Sindaco

Vista la richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pervenuta con prot. n. 15341 del 22/05/2026 al Comune di Castellana Grotte (BA), da parte delle Ferrovie del Sud-Est, diretta ad obbligare i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Castellana Grotte (BA), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, a rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso a provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

Considerata la motivazione per cui viene richiesta da parte delle Ferrovie del Sud-Est l'emissione della presente Ordinanza e in particolare: *"in ragione delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per la possibilità di innesco e sviluppo di incendi nonché per la possibile caduta di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario"*;

Viste le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/1980, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", che testualmente recitano:

- *Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- *Art. 55 - I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*
- *Art. 56 - Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

Ritenuta indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza entro termini accettabili;

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e s.m.i.;

Vista la Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art.16 della Legge 16.01.2003, n.3 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 06.12.2021;

Visto il Codice Penale;

ORDINA

a tutti i proprietari/affittuari/conduuttori a vario titolo dei terreni prospicienti la sede ferroviaria della linea Bari - Taranto delle Ferrovie Sud-Est, ricadenti nel territorio del Comune di Castellana Grotte (BA)

di provvedere, in generale:

- a tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

- a tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

di adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/1980;

ORDINA, in particolare,

1. di non far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
2. che gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza, dalla più vicina rotaia, minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
3. che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non siano destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

AVVERTE che

la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del C.P. e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese in danno degli obbligati.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente eseguibile e resti valida fino a diverse disposizioni o mutamento dei vigenti riferimenti normativi;
- che la presente Ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza e a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte;
- la trasmissione della presente Ordinanza, ai fini del controllo e della vigilanza del rispetto dell'obbligo, a:
 - ✓ Comando Polizia Locale – pec: polizia@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri di Castellana Grotte (BA)–pec: tba22577@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari – protocollo.prefba@pec.interno.it;
 - ✓ Comando Regionale Carabinieri Forestale di Bari – pec: fba43420@pec.carabinieri.it;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a:
 - ✓ Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - BUEI – U.O. Manutenzione – pec: segreteria@pec.fseonline.it".

La Polizia Locale unitamente alle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4, della L. 07.08.1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia - sede di Bari entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

ovvero:

- è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza municipale, 11-06-2026

Il Sindaco
Domenico CILIBERTI

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1321

Si certifica che la copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 11-06-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 26-06-2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Dalla Residenza municipale, 11-06-2026

L'Addetto alla Pubblicazione
Serena GRECO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Castellana Grotte: <https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/>